



PAOLO PASSAGLIA

Nuove tecnologie ed emergenza di nuove forme di esclusione sociale

Le nuove tecnologie offrono ai consociati grandi opportunità nell'esercizio dei diritti. Al contempo, però, per coloro che ad esse non hanno accesso sono fattori di nuove o maggiori esclusioni sociali. Per far fronte a queste conseguenze negative, il diritto si è concentrato, per anni, soprattutto sulla lotta contro i divari digitali; l'impossibilità di eliminare in radice questi divari richiede tuttavia di adottare una prospettiva di analisi che faccia i conti con questa realtà. L'articolo parte da queste considerazioni per valutare gli effetti che possono derivare dal riconoscimento di due diritti. Il primo è il diritto di accesso alle nuove tecnologie, che è ormai ampiamente consolidato e per il quale la configurazione alla stregua di un diritto sociale è senz'altro prevalente. Il secondo diritto, che è venuto emergendo in dottrina soprattutto negli anni più recenti (anche in relazione all'esperienza pandemica), è il diritto a non utilizzare le nuove tecnologie, un diritto che può avere due concretizzazioni principali: per un verso, quella del diritto a rifiutare di ricorrere alle nuove tecnologie, per l'altro quella di consentire a chi non è in grado di utilizzare le nuove tecnologie di non essere escluso dall'esercizio di diritti, rendendo imprescindibile l'esistenza di alternative. In quest'ultima accezione, il diritto a non utilizzare le nuove tecnologie rappresenta una protezione di grande rilievo contro nuove possibili esclusioni sociali.

*Nuove tecnologie – Esclusione sociale – Digital divide – Diritto di accesso alle nuove tecnologie
Diritto a non utilizzare le nuove tecnologie*

New technologies and the emergence of new forms of social exclusion

New technologies provide great opportunities for individuals to exercise their rights. At the same time, however, technologies cause new or increased social exclusions for those who do not have access to them. To cope with these negative consequences, the law has focused, for years, primarily on struggling against digital divides; the impossibility of eradicating these gaps, however, requires adopting an approach that takes into account this reality. Based on these considerations, the paper aims to assess the effects that may result from recognizing two rights. The first is the right to access new technologies, which is now widely established and mostly defined as a social right. The second right, which has been emerging in doctrine, especially in more recent years (also concerning the experience during the Covid pandemic), is the right not to use new technologies, a right that can have two main implementations: on the one hand, that of the right to refuse to use new technologies, and on the other hand, that of allowing those who are unable to use new technologies not to be excluded from the exercise of rights, making it essential the existence of alternative means. In the latter sense, the right not to use new technologies represents a very important protection against possible new social exclusions.

*New technologies – Social exclusion – Digital divide – Right to access new technologies
Right not to use new technologies*

L'Autore è professore ordinario di Diritto comparato, Università di Pisa

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Le due facce della rivoluzione digitale, tra emergenze e tecnologie dual-use*, a cura di Paolo Passaglia

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto ad accedere alle nuove tecnologie. – 2.1. I divari digitali. – 2.2. Le definizioni dell'accesso. – 3. Il diritto a non utilizzare le nuove tecnologie. – 4. Un'osservazione conclusiva.

1. Introduzione

Nell'approcciarsi alle nuove tecnologie, il giurista oscilla, da sempre, tra due atteggiamenti significativamente divergenti. Da un lato, la novità viene associata all'ignoto e, da lì, al pericolo: l'incedere del progresso tecnologico è costantemente visto come una fonte potenziale di nuove insidie. In tal senso, può farsi efficacemente riferimento all'attenzione che, sin dagli anni Novanta (se non prima), ha attirato la tematica della protezione dei dati personali, con preoccupazioni che si rinnovano periodicamente, in concomitanza con il manifestarsi di nuovi strumenti (si pensi, negli ultimi tempi, all'irrompere dei software di intelligenza artificiale). Dall'altro lato, però, è pressoché unanime il riconoscimento delle potenzialità che il progresso tecnologico offre in termini di esercizio di diritti individuali: le nuove tecnologie, infatti, consentono di fare cose che prima erano impensabili ovvero di farle in tempi e/o in modi incommensurabilmente più efficaci che in passato. Dallo sviluppo delle forme di comunicazione all'emersione di forme di democrazia partecipativa, passando per l'accesso all'informazione e per molte altre vicende che connotano la vita degli esseri umani, gli esempi che esprimono le potenzialità dischiuse dal progresso tecnologico degli ultimi anni sono troppo evidenti perché se ne debba qui dare conto.

La duplicità degli atteggiamenti non si è peraltro tradotta in una bipolarizzazione, ma piuttosto in una compenetrazione, certo agevolata anche dall'emergenza, sotto la voce "pericoli", di un ulteriore fattore atto a mitigare eventuali entusiasmi: nel momento in cui si riconoscono i benefici delle nuove tecnologie, non ci si può infatti esimere dall'inserire, nel novero dei rischi, un'ulteriore

voce – di peso – che si collega all'eventualità che i benefici recensiti non siano aperti all'insieme dei consociati, con la conseguenza di creare o di aggravare forme di disuguaglianza, se non addirittura di esclusione sociale.

Proprio su questo aspetto si ritiene utile, in questa sede, soffermarsi, onde porre in risalto il carattere bifronte che, da un punto di vista giuridico (o, se vogliamo, costituzionalistico), le nuove tecnologie possono rivelare.

La ragione di questa scelta non è riconducibile al manifestarsi di situazioni nuove o di riforme normative recentemente intervenute. La novità che può addursi consiste, piuttosto, nell'emergere (*recte*, nel consolidarsi) di nuovi punti di vista dai quali osservare i fenomeni.

In effetti, la ricerca di un equilibrio tra i benefici delle nuove potenzialità e i pericoli delle nuove esclusioni è stata declinata, per lungo tempo, nell'ottica di creare le condizioni per superare o eludere i secondi (anche) al fine di generalizzare i primi. Più di recente, l'approccio alla tematica è divenuto più complesso, sia perché i benefici si pongono sempre meno alla stregua di presupposti assiomatici sia, soprattutto (?), perché la loro generalizzazione è risultata assai più ardua di quanto potesse postularsi.

Per chiarire il senso di quanto precede conviene adottare una chiave di lettura basata sull'esistenza di due diritti, collegati ma distinti, attraverso i quali esaminare i rapporti tra i suddetti "benefici" e "pericoli": in sostanza, se si è soliti ragionare in merito a un diritto di utilizzare le nuove tecnologie, non può trascurarsi l'ipotesi di un diritto a *non* utilizzarle.

Le due tipologie di situazioni soggettive, che non hanno avuto una storia parallela, giacché una

è emersa ben prima dell'altra, richiedono un qualche chiarimento preliminare.

Il diritto di utilizzare le nuove tecnologie può prestarsi a fraintendimenti, specie in considerazione dell'esistenza di un "diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali", riconosciuto dall'art. 3, rubricato "Diritto all'uso delle tecnologie", del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). In realtà, per diritto di utilizzare le nuove tecnologie si vuole intendere, in questa sede, un diritto generale ad accedervi (e quindi a utilizzarle). Così posto, il diritto di cui si discorre può essere validamente configurato alla stregua della risultante di un diritto presupposto, che è quello di accesso a Internet: per fruire, infatti, delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, il poter disporre di una connessione è pressoché indispensabile, vuoi perché molte tecnologie sono attive esclusivamente in rete, vuoi perché è solo grazie alla rete che la stragrande maggioranza delle tecnologie fruibili anche offline dispiegano tutte le loro potenzialità. Sulla scorta di questa premessa, il diritto di accesso (a Internet e quindi) alle nuove tecnologie può essere identificato come uno dei temi che per primi sono stati capaci di attirare l'interesse dei giuristi – e in particolare dei costituzionalisti – per le implicazioni della rivoluzione digitale, al punto che la tematica poteva dirsi già al centro del dibattito scientifico nell'ultimo scorcio

del primo decennio del secolo¹, in parallelo, peraltro, con alcune significative prese di posizione giurisprudenziali².

Ben più recente è l'emersione di un autonomo diritto a *non* utilizzare le nuove tecnologie, che velleità di simmetria potrebbero far riassumere sotto l'etichetta – invero non del tutto perspicua – del diritto a non accedere alle tecnologie e quindi a Internet. Il suo riconoscimento può dirsi, almeno per certi versi, ancora in fase di gestazione, dopo che se ne sono avvertite le potenziali ricadute concrete, soprattutto nel periodo della pandemia³.

Nonostante, come si cercherà di dimostrare, i due diritti abbiano collegamenti tutt'altro che accidentali, per chiarezza espositiva conviene trattarli separatamente, per poter restituire – si auspica – una prospettiva di un qualche interesse in merito, appunto, al rapporto tra le nuove tecnologie e l'emergenza di nuove forme di esclusione sociale.

2. Il diritto ad accedere alle nuove tecnologie

L'emersione di un diritto ad accedere alle nuove tecnologie, dall'angolo visuale ampio dell'accesso a Internet, si è strettamente collegata alla constatazione che le "magnifiche sorti e progressive" di un mondo tecnologizzato non si dischiudevano necessariamente di fronte all'insieme dei consociati. L'accrescimento del coefficiente di sviluppo informatico che penetrava rapidamente nella società ha anzi reso ben presto chiaro che nuove forme di

1. Nella dottrina italiana, la tematica dell'accesso a Internet si è sviluppata soprattutto in parallelo con alcune proposte di inserimento dell'affermazione di questo diritto all'interno della Costituzione. Al riguardo, può ricordarsi, tra le primissime iniziative, un incontro di studio i cui atti sono poi confluiti in un fortunato volume PIETRANGELO 2011.
2. Il riferimento va, in particolare, alla decisione del *Conseil constitutionnel* francese sulla *Loi Hadopi I*, in cui si è teorizzato un vero e proprio diritto di accesso a Internet, come componente della libertà di espressione (dec. n. 2009-580 DC, del 10 giugno 2009, oggetto di studio anche da parte della dottrina italiana: cfr. VOTANO 2009; CAROTTI 2010; LUCCHI 2010; LUCCHI 2011, nonché, volendo, PASSAGLIA 2009). Anche in precedenza, peraltro, erano state rese decisioni che, pur senza proporre definizioni, quanto meno postulavano – in maniera inequivocabile – un tale diritto di accesso: a tale proposito, può ricordarsi anche una pronuncia resa dalla Corte costituzionale italiana, la cui fortuna, nel dialogo giurisprudenziale transnazionale, è stata forse pregiudicata dalla sua stringatezza (cfr. la sentenza 21 ottobre 2004, n. 307, commentate da PACE 2004, e, successivamente, da PIZZETTI 2008).
3. È appena il caso di rilevare che il diritto a non utilizzare le nuove tecnologie è tutt'altra cosa rispetto al c.d. diritto alla disconnessione, come si è affermato, dapprima, in Francia e, poi, in vari altri Stati, Italia compresa: tale diritto non si riferisce, infatti, all'utilizzo delle tecnologie in quanto tali, ma ha di mira, piuttosto, una protezione del lavoratore e la rigorosa delimitazione dell'orario di lavoro. Per l'inquadramento della tematica, in riferimento all'ordinamento italiano, v. ALTIMARI 2021; in una prospettiva europea, v. ZOPPOLI 2023.

diseguaglianza erano destinate a manifestarsi, fino a creare vere e proprie divisioni, per non dire fratture. In questa logica ha assunto un'importanza crescente il concetto di *digital divide*, il quale, specie in alcune sue traduzioni, appare quanto mai indicativo della gravità delle conseguenze potenziali delle nuove tecnologie: se, infatti, in italiano il "*divide*" viene tradotto con il termine "divario", in francese, ad esempio, si propone una assai più ruvida "*fracture*".

Ponendosi su questa lunghezza d'onda, la situazione soggettiva recante la pretesa o l'aspettativa di accedere alle nuove tecnologie è stata – quasi inevitabilmente – analizzata alla luce dei possibili impedimenti che potessero frustrarla. E allora si è presa coscienza della pluralità di divari che percorrono le società, e che impongono di ragionare dell'accesso a Internet (e alle nuove tecnologie) in chiave definitoria, con ciò intendendo, non semplicemente la prospettiva del riconoscimento (ormai abbastanza scontato) dell'esistenza di un *diritto*, ma anche – e soprattutto – il chiarimento in ordine al *tipo* di diritto eventualmente da riconoscere.

2.1. I divari digitali

Pur senza alcuna pretesa di completezza, e a fini puramente evocativi, possono essere individuati almeno cinque basi di divaricazione all'interno della società che ostacolano, fino a impedirla, la diffusione generalizzata dall'accesso alle nuove tecnologie.

2.1.1. Il divario geografico

Internet e le tecnologie che a esso si collegano non hanno una diffusione uniforme sull'insieme del territorio. È inevitabile che le condizioni di fruizione mutino in maniera significativa a seconda che ci si trovi in centri abitati di grandi dimensioni ovvero di dimensioni molto modeste, per tacere delle campagne o di altre aree a densità di popolazione bassissima e/o di problematica raggiungibilità. Le divergenze nella fruibilità divengono assolute in

quelle zone che non sono raggiunte dalla rete⁴. Se è vero che, in talune aree del mondo, questa eventualità è tendenzialmente molto rara, le profonde discrasie rispetto ad altre regioni, in un quadro, come quello di Internet, che è necessariamente transnazionale, evocano problematiche che sono, a un tempo, giuridiche e geopolitiche.

2.1.2. Il divario economico

Un discorso molto simile, *mutatis mutandis*, a quello condotto su base geografica può essere proposto relativamente al divario fondato su motivazioni economiche, le quali possono riverberarsi sulla disponibilità di hardware, di software e/o di accesso alla Rete.

Proprio per ovviare all'esistenza di divari di matrice economica e geografica, è venuta in rilievo la nozione di "servizio universale", attualmente delineata, per l'Italia, dall'art. 94, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): "Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore". Il riferimento alla nozione di "consumatore" tradisce una impostazione che, dal punto di vista costituzionalistico, suona senz'altro riduttiva, non fosse altro perché rischia di non porre adeguatamente in risalto la dimensione di lotta contro le diseguaglianze che pervadono la società, almeno quando queste si rivelano inaccettabili⁵. Al netto di questa riserva, ciò che rileva è, comunque, l'idea che l'accesso a Internet, con quanto ne consegue (quindi anche in termini di accesso alle nuove tecnologie), non possa essere lasciato integralmente al libero dispiegarsi del

4. Non si tratta, peraltro, della semplice collocazione geografica, che è anzi solo – tutt'al più – un presupposto: la maggiore o minore fruibilità della rete dipende, infatti, per l'essenziale dalle infrastrutture che consentono l'accesso e che ne disegnano l'efficacia. In questa logica, il divario che si è qui definito "geografico" ben può essere definito anche come "infrastrutturale".

5. Sull'accentuazione della dimensione della lotta alla povertà nella ridefinizione del concetto di servizio universale, prima maggiormente ancorato alla dimensione geografica, v. DA EMPOLI 2021.

mercato, imponendosi un intervento pubblico rivolto alla protezione dei soggetti più deboli⁶.

2.1.3. *Il divario fisiologico*

Un divario digitale inevitabile percorre la società anche in riferimento alla disabilità. La tematica è stata posta al centro dell'attenzione sin dai primi anni della rivoluzione digitale⁷, e ha prodotto, ad esempio, un impianto normativo teso a incrementare quanto più possibile l'accessibilità e l'usabilità dei siti Internet⁸. Il tema specifico, ovviamente, rappresenta la faccia tecnologica del complesso prisma dell'applicazione effettiva del principio di eguaglianza alle persone con disabilità⁹.

2.1.4. *Il divario culturale*

Uno degli ostacoli più delicati da superare per la fruizione della Rete riguarda le competenze informatiche dei potenziali utenti, in ragione delle quali una parte della popolazione è radicalmente esclusa dall'accesso alle nuove tecnologie, mentre altri segmenti hanno un accesso (più o meno) fortemente condizionato dai limiti discendenti da competenze non del tutto adeguate. Questo divario, che può genericamente definirsi come "culturale", è quello che si collega direttamente alla tematica della "alfabetizzazione digitale".

Quest'ultima espressione è senz'altro evocativa e ottimistica, ma rischia di rivelarsi pericolosamente fuorviante. La carica ottimistica risiede nel parallelo implicito che si propone con l'opera di alfabetizzazione che, in Italia come in molti altri

paesi, ha condotto a rendere il fenomeno dell'analfabetismo assolutamente marginale.

Ora, di questo processo, l'asse portante – anche se non certo l'unico, trattandosi anzi di una dinamica assai complessa¹⁰ – è da individuare nell'istituzione scolastica¹¹, il che può indurre a riproporre per l'alfabetizzazione digitale lo stesso schema operativo. Chiaramente, che si apprendano a scuola competenze informatiche è non solo opportuno, ma assolutamente necessario, ciò che del resto è oggetto di attenzione, con alterne fortune, da parte dei pubblici poteri¹². Il punto, però, è che l'esclusione sociale non colpisce tanto la popolazione in età scolare, quanto piuttosto le fasce anagraficamente più avanzate¹³, il che rende indispensabili azioni che vadano ben oltre le istituzioni scolastiche. In tal senso, è significativo, ad esempio, che, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, si preveda l'istituzione di un "Servizio Civile Digitale", consistente in "una rete di *giovani volontari* provenienti da contesti diversi di tutta Italia che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione digitale con servizi di facilitazione ed educazione affinché acquisiscano e migliorino le competenze digitali"¹⁴.

Il punto più delicato, nel quale il parallelismo suggerito tra la lotta storica all'analfabetismo e l'alfabetizzazione digitale contemporanea presenta la massima criticità, risiede però nel fatto che, una volta appreso a leggere e a scrivere, queste competenze tendenzialmente si conservano, salvi i casi di analfabetismo di ritorno, che non debbono né possono essere sottovalutati, ma che

6. Il collegamento tra l'affermazione di un diritto universale e la qualificazione dell'accesso a Internet come "un diritto sociale, o meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche" è messo in rilievo, tra i primissimi, da FROSINI 2011 (p. 7).

7. Cfr., in part., RIDOLFI 2002.

8. Il riferimento obbligato è, qui, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (c.d. Legge Stanca).

9. Al riguardo, v., in generale e in tempi relativamente recenti, ARCONZO 2020. La disciplina e le azioni positive poste in essere, a livello anche europeo, per la concretizzazione della fruizione della rete da parte delle persone con disabilità sono analizzate da SICA 2022.

10. Cfr. DE MAURO 1963/2011 (spec. p. 51 ss.).

11. V., *ex multis*, DE FORT 1995.

12. Sul tema, v. DA EMPOLI 2023.

13. "Con una popolazione di età media più elevata rispetto al resto d'Europa, una delle sfide più ardue per l'Italia è certamente il coinvolgimento di individui appartenenti a fasce d'età più avanzate": così DA EMPOLI 2023 (p. 4).

14. Intervento 1.7 (Competenze digitali di base – Competenze di base nella lotta all'emarginazione digitale; enfasi testuale). Sul punto, v. COCCHIARA 2023 (spec. p. 206 ss.).

comunque si traducono in una regressione molto significativa solo in percentuali tutto sommato molto contenute: con questa riserva, l'alfabetizzazione può essere considerata una acquisizione che, tendenzialmente, si consolida o si conferma. L'alfabetizzazione digitale, di contro, è strutturalmente provvisoria, giacché le competenze che si acquisiscono oggi diverranno obsolete domani, quando muteranno hardware e software, nonché, magari, le forme di comunicazione e di utilizzo degli strumenti: la logica non può quindi essere quella di una formazione *una tantum*, ma quella di una formazione continua, che è estremamente difficile per i pubblici poteri garantire su vasta scala e che di conseguenza richiede, in primo luogo, un'autodeterminazione individuale. Tenendo conto di questa esigenza, più che all'uso di strumenti, la formazione iniziale (quella scolastica) dovrebbe semmai mirare all'acquisizione di una capacità di analisi critica degli strumenti informatici, e quindi anche della loro evoluzione. Su questo crinale, però, il discorso si allontana troppo dal terreno su cui un giurista può muoversi senza improvvisare troppo. Del resto, l'aver constatato la distanza tra ciò che le istituzioni scolastiche possono assicurare e le esigenze di aggiornamento pressoché permanente è già più che sufficiente a dar conto della difficoltà di adattare alla lotta al divario digitale culturale categorie pensate per altro.

2.1.5. Il divario imposto

La quinta tipologia di divari digitali è affatto particolare, giacché muove dall'implicito riconoscimento dell'*assenza* di un divario, che infatti viene prodotto dai pubblici poteri. È quanto si verifica allorché questi ultimi pongono un divieto, totale o parziale, di accesso alla Rete o a certe tecnologie: i pubblici poteri, anziché impegnarsi contro potenziali cause di esclusione sociale, si pongono, nella specie, all'origine delle stesse.

Questo tipo di divari si riscontra con una frequenza non trascurabile nei sistemi autoritari, là

dove, tra le altre cose, al blocco di Internet si fa ricorso per rendere più difficoltosa la diffusione di critiche e/o di manifestazioni contrarie ai titolari del potere¹⁵. I sistemi democratici, tuttavia, non sono immuni da applicazioni, sebbene su scala diversa. Un esempio emblematico attiene al divieto di accesso a Internet che vari ordinamenti europei, tra cui quello italiano, prevedono per i detenuti o almeno per una parte di essi¹⁶. L'enucleazione di divari imposti potrebbe arricchirsi di tutti quei casi nei quali si pongano divieti di accesso legati a particolari condizioni ovvero conseguenti al compimento di determinati atti¹⁷. La variabilità delle situazioni renderebbe assai ardua la redazione di un elenco di fattispecie, che avrebbe peraltro, almeno qui, un interesse piuttosto limitato, dal momento che i divari digitali imposti pongono problemi significativamente diversi rispetto agli altri divari, sotto molti punti di vista, ma in particolare – lo si è già rilevato – per quanto concerne il collegamento con le esclusioni sociali. Avuto riguardo ai fini della presente trattazione, non pare dunque il caso di soffermarvisi ulteriormente.

2.2. Le definizioni dell'accesso

L'insieme dei divari digitali che si sono passati in rassegna (con l'eccezione dell'ultimo) impongono all'ordinamento giuridico di strutturare forme di risposta alle esigenze sociali volte ad assicurare l'accesso alle nuove tecnologie a chi ne sia escluso.

La soluzione più immediata è, ovviamente, quella di riconoscere all'accesso lo *status* di un *diritto*, ciò che è ormai quasi unanimemente accolto. L'eccezione forse più significativa consiste nella posizione di chi contesta l'esistenza di un diritto all'accesso come diritto a sé stante: la sua protezione, infatti, sarebbe il portato della sua strumentalità rispetto ai diritti che grazie alla tecnologia possono essere esercitati. Così, l'accesso alle nuove tecnologie si declinerebbe, di volta in volta, come strumento della libertà di espressione, del diritto al lavoro, del diritto alla salute, e così via, a seconda

15. Gli esempi sono davvero troppi per essere anche semplicemente menzionati. Per un quadro di marca comparatistica, v., anche per ulteriori riferimenti, FORMICI 2023.

16. In proposito, v. CAMILLIERI 2024.

17. Al riguardo, può ricordarsi che la precitata legge *Hadopi I* è stata censurata dal *Conseil constitutionnel* (v. *supra*, nota 2) proprio nella parte in cui limitava l'accesso a Internet (mediante l'interruzione della fornitura del servizio a domicilio) per i detentori di credenziali di connessione utilizzando le quali si fossero commesse violazioni del diritto d'autore.

di ciò che attraverso la tecnologia l'utente andrebbe concretamente a fare¹⁸.

L'impostazione è senz'altro interessante, sul piano teorico. A ben vedere, però, la questione rischia di ridursi in larga misura a una controversia terminologica: che l'accesso alle nuove tecnologie sia qualificato come "diritto" oppure no può in effetti cambiare molto poco, se resta fermo il fatto che, in ogni caso, l'accesso ha la funzione di far esercitare altri diritti o di farli esercitare in forme diverse da quelle tradizionali. Altrimenti detto, la strumentalità è una caratteristica ineliminabile dell'accesso di cui si discorre, sia che questo venga definito alla stregua di un "diritto" (appunto, strumentale) sia che si preferisca ricondurlo a un (semplice) mezzo attraverso il quale un certo diritto o certi diritti vengono esercitati.

A rilevare è, in buona sostanza, come questo "strumento" venga concretamente protetto all'interno dell'ordinamento. E, ponendosi in quest'ottica, probabilmente il riferimento al "diritto" può essere utile per trovare definizioni più immediate. Si prospetta, infatti, un'alternativa piuttosto netta a seconda che si concepisca l'accesso alle nuove

tecnologie come una libertà oppure come una pretesa di prestazione.

Il rivendicare una *libertà*, per l'essenziale, si traduce nella mera aspettativa che i pubblici poteri non interferiscano con il suo godimento: ci si deve quindi porre semplicemente il problema di fare in modo che non si interrompa con atto dell'autorità la fruizione dell'accesso alla tecnologia. Una tale impostazione è emersa in riferimento all'accesso a Internet nelle prime decisioni che su di esso si sono pronunciate e che, indirettamente o *expressis verbis*, lo hanno ricollegato alla libertà che per prima e più di ogni altra sulla Rete si esercita: la libertà di espressione¹⁹. Poiché l'obiettivo qui perseguito è quello di indagare il rapporto tra nuove tecnologie ed esclusione sociale, è chiaro che questa impostazione non possa presentare un grande interesse: se, infatti, si rivendica una libertà, ciò significa che potenzialmente si è in grado di esercitarla, e la si rivendica perché se ne è esclusi fintantoché i pubblici poteri non si astengano dall'interferenza sulla libertà individuale. Tra i divari digitali che si sono elencati, è soprattutto il quinto che viene qui in rilievo. Ma il quinto è proprio quello che, come

18. "[T]echnology is an enabler of rights, not a right itself": così CERF 2012. Una posizione almeno in apparenza non dissimile è stata adottata dalla Corte suprema indiana, quando i membri del collegio, nel decidere il caso *Anuradha Bhasin v. Union of India*, W.P.(C) No.-001031/2019 (10 gennaio 2020), hanno precisato di limitarsi a "declaring that the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and the right to carry on any trade or business under 19(1)(g), using the *medium* of internet is constitutionally protected" (§ 28, enfasi aggiunta).

19. La libertà di espressione è al centro, in particolare, della prima grande decisione concernente Internet, quella resa dalla Corte suprema statunitense nel caso *Reno v. American Civil Liberties Union*, 521 U.S. 844 (1997), in cui si è ricostruito l'accesso a Internet come la condizione per l'individuo di beneficiare di "a wide variety of communication and information retrieval methods" (p. 851). A distanza di venti anni, la stessa Corte è tornata sul tema (in occasione del caso *Packingham v. North Carolina*, 582 U.S. 98, del 2017), riproponendo il collegamento tra la libertà di accedere alla Rete e i suoi effetti in termini di esercizio della libertà di espressione: "A fundamental principle of the First Amendment is that all persons have access to places where they can speak and listen, and then, after reflection, speak and listen once more. [...] While in the past there may have been difficulty in identifying the most important places (in a spatial sense) for the exchange of views, today the answer is clear. It is cyberspace [...], and social media in particular" (p. 104). Nell'intervallo temporale tra le due decisioni, tuttavia, altrove il collegamento tra (libertà di) accesso a Internet e libertà di espressione era stato ancora più chiaramente delineato: il riferimento va alla precitata decisione del *Conseil constitutionnel* n. 2009-580 DC (v. *supra*, nota 2), secondo cui, se "aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: 'La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme' tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi", "en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services" (considérant 12).

si diceva, nell'economia del presente scritto è di minore interesse.

Se, invece, si tratta della pretesa di una prestazione, non ci si accontenta, evidentemente, della mancata interferenza, ma si prefigura un obbligo positivo in capo alle pubbliche autorità (o ai privati incaricati di fornire un pubblico servizio), che debbono impegnarsi affinché l'accessibilità alle nuove tecnologie, attraverso Internet, sia assicurata, all'uopo rimuovendo gli ostacoli di vario tipo che possono impedirlo. Nella logica di questo tipo di richieste, l'accesso a Internet assume una valenza che richiama strettamente quella dei diritti sociali²⁰, il che si coniuga in maniera inequivocabile con la problematica delle possibili esclusioni sociali, le quali implicano azioni dei pubblici poteri volte a evitarle o a limitarne gli effetti. In questa prospettiva, appare piuttosto lineare il giungere a configurare la mancata possibilità di accesso alle nuove tecnologie, per uno dei primi quattro divari elencati in precedenza, come il risultato di uno dei "gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", ostacoli che, ai termini dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione repubblicana, "[è] compito della Repubblica rimuovere"²¹.

Questi approdi argomentativi appaiono, ormai, almeno nel contesto italiano, sufficientemente solidi da non richiedere speciali dimostrazioni. Del resto, l'impegno dei pubblici poteri per il potenziamento della fruizione e per il miglioramento della fruibilità di Internet è troppo consolidato – almeno nelle dichiarazioni di principio – per potersi avanzare dubbi in merito all'inserimento dell'accesso alle nuove tecnologie nel quadro delle politiche che connotano il *Welfare State*²².

Superando, però, il piano teorico e scendendo più nel concreto, qualche considerazione può forse essere aggiunta. Se la tutela del diritto di accesso alle nuove tecnologie implica necessariamente, per quanto si è venuti dicendo, un impegno in termini economici da parte dei pubblici poteri, è chiaro che si imporrà un bilanciamento tra diversi diritti che richiedono prestazioni, nella cornice di una limitatezza insuperabile – ai termini dell'art. 81 della Costituzione – delle risorse disponibili. Gli stanziamenti a favore dell'accesso alle nuove tecnologie saranno quindi l'espressione di un giudizio di prevalenza che il decisore politico avrà ad esso riconosciuto rispetto ad altri diritti concorrenti. Come dire che, affinché siano giustificate le spese che si sostengono per potenziare e diffondere l'accesso alle nuove tecnologie, è necessario che possano

20. Un approccio fortemente ispirato alla definizione dell'accesso alle nuove tecnologie come diritto sociale emerge, in particolare, nella sentenza n. 307 del 2004 della Corte costituzionale (sulla quale, v. *supra*, nota 2), in cui, in effetti, si controverteva di riparto di competenze tra Stato e Regioni con riferimento ad allocazioni finanziarie a beneficio di determinati soggetti finalizzate all'acquisto di hardware idoneo alla connessione a Internet. Particolarmente nitida nell'affermare l'esistenza di un obbligo di *facere* dei pubblici poteri in vista del soddisfacimento di un diritto dei singoli consociati è stata la *Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia* della Costa Rica, nella *sentencia* 30 luglio 2010, n. 12790: "En este momento, el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. [...] En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías" (Considerando V).

21. Sul fondamento della tutela costituzionale di Internet e dell'accesso allo stesso derivante dal convergere del principio personalista di cui all'art. 2 e del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, sia consentito rinviare a PASSAGLIA 2014 (spec. p. 13 ss.).

22. La configurazione del diritto di accesso a Internet alla stregua di un diritto sociale trova ampie conferme in dottrina. Sulla tematica, si possono ricordare, oltre a TANZARELLA 2013, e al precitato lavoro incentrato sull'impatto del PNRR (COCCHIARA 2023, p. 188 ss.), gli scritti nei quali si è commentata la proposta di inserimento di un art. 34-*bis* della Costituzione, in tema di accesso a Internet: cfr., in particolare, ALLEGRI 2021; D'IPPOLITO 2021; TANZARELLA 2021.

darsi, per gli individui, benefici misurabili alla luce dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Il fulcro di questa misurazione risiede nell'equazione secondo cui la riduzione dei divari digitali, che concretizza l'incremento delle potenzialità di accesso alle tecnologie, è *di per sé* un beneficio per l'individuo, giacché si pone come una concretizzazione di quell'imperativo di eguaglianza sostanziale che è, a sua volta, funzionale al pieno sviluppo della personalità per l'insieme dei consociati.

Sulla scorta dell'equazione che si è appena delineata, l'analisi dell'efficacia dell'allocazione delle risorse pubbliche viene condotta, essenzialmente, in termini di *quantum*, nel senso che l'unica vera incognita delle azioni intraprese consiste nel grado di *redditività* dell'investimento economico rispetto all'entità della riduzione dei divari digitali. Il presupposto resta comunque quello secondo cui, se l'intervento posto in essere ha un minimo di logica, si assiste a una qualche riduzione, magari anche minima, di almeno uno dei divari e, *dunque*, a un beneficio per gli individui.

Lo sviluppo delle tecnologie richiede, però, un vaglio critico ulteriore, concernente proprio il presupposto: non è probabilmente più il caso di dare per acquisito il fatto che rendere più agevole l'utilizzo delle nuove tecnologie, nella forma della riduzione di un divario digitale, sia indice in sé e per sé di una meritevolezza dell'azione in riferimento alla garanzia del principio personalista. In altri termini, l'atteggiamento positivo nei confronti delle nuove tecnologie che ha animato i primi decenni della rivoluzione digitale richiede ormai una revisione, sulla scorta della quale subordinare l'impegno alla diffusione della loro fruizione a una serie di azioni parallele che assicurino, come minimo, la loro non-nocività.

Solo per fare l'esempio più banale, al fine di giustificare azioni (e risorse impegnate) per promuovere l'accesso a Internet, i pubblici poteri non possono trascurare il loro compito primario di trovare forme di disciplina del fenomeno Internet che

prendano in adeguata considerazione la sua struttura tecnologica, onde riuscire a prevenire (e possibilmente a evitare) la "dittatura dell'algoritmo"²³ o, comunque, quegli strumenti, che l'intelligenza artificiale sta rapidamente moltiplicando, attraverso i quali gli utenti della Rete, nell'esercizio apparente della loro libertà di navigazione, divengono in realtà soggetti a un penetrante controllo delle loro condotte e a una diffusa influenza esercitata sulle loro menti²⁴.

Trattare *funditus* del tema porterebbe lontano rispetto all'oggetto di queste pagine, ma almeno un accenno doveva essere fatto, proprio per restituire l'idea della complessità crescente che connota l'impegno contro le nuove esclusioni sociali su base tecnologica. Una complessità che non si alimenta solo di limitatezza di risorse economiche, ma che cresce anche a causa dell'attuale carenza di risorse regolative di fenomeni sempre più difficili da governare²⁵.

3. Il diritto a non utilizzare le nuove tecnologie

Durante la pandemia, l'essenzialità delle nuove tecnologie ai fini del mantenimento di una parvenza di socialità e del perdurare di servizi pubblici è stata talmente evidente che qualunque enfaticizzazione nel porla in risalto non poteva non apparire retorica.

Proprio nel momento in cui si constatava la centralità delle nuove tecnologie come asse portante della società²⁶, peraltro, acquisiva una luce sempre meno fioca l'altro lato della medaglia, e cioè quella dei rischi in termini di esclusione sociale insiti nell'evoluzione tecnologica: se la società nella pandemia viveva in buona misura grazie alle nuove tecnologie, si veniva a creare un solco che poteva risultare incolmabile tra la società della pandemia e gli esclusi. Questo ha indotto un diverso modo di approcciarsi ai divari digitali, per i quali la prospettiva di analisi, più che mutare in senso proprio, si è

23. L'espressione è divenuta, ormai, di uso corrente, grazie soprattutto a STEINER 2013, e, in Italia, a RODOTÀ 2014 (spec. p. 33 ss.).

24. Sul tema, sia consentito, di nuovo, riferirsi a considerazioni già svolte: cfr. PASSAGLIA 2020 (spec. p. 47 ss.).

25. Nella dottrina italiana, l'inquadramento normativo della Rete è stato analizzato, in particolare, da DE MINICO 2012; più di recente, v. DE MINICO 2022. Con particolare riguardo alle problematiche legate alla transnazionalità del fenomeno, v. POLLICINO-BASSINI 2014 e CONTI 2021.

26. Cfr. FROSINI 2020.

allargata: in altri termini, i divari digitali non sono stati identificati più soltanto come quegli ostacoli da colmare per generalizzare l'accesso alle nuove tecnologie²⁷; i divari digitali sono diventati *anche* i motori di esclusioni sociali che l'irrinunciabilità delle tecnologie (durante la pandemia) e l'abitudine alle tecnologie (subito dopo) hanno acuito fino a produrre una vera e propria emergenza.

È in questo contesto che la visione positiva dell'impegno a colmare i divari digitali è stata affiancata dalla visione negativa (*rectius*, realista) dell'impossibilità di colmarli integralmente. In questa seconda lettura, però, il riconoscimento del diritto di accesso alle nuove tecnologie è apparso come insufficiente, in quanto svuotato di contenuti, almeno per quella parte dei soggetti più deboli destinati a restare tali anche dopo un'eventuale azione dei pubblici poteri di rimozione di divari digitali.

Non può allora definirsi un caso che, negli anni più recenti, sia andata crescendo, in dottrina, l'attenzione per una nuova situazione soggettiva, potenzialmente identificabile nel diritto a *non* utilizzare le nuove tecnologie, anch'esso declinato, come il suo versante positivo, principalmente come diritto a non utilizzare Internet²⁸.

Trattasi di un diritto di non agevole definizione²⁹, se non altro perché, a ben vedere, racchiude in sé due fattispecie tra loro piuttosto lontane, per fondamenti e per effetti.

Il diritto a non utilizzare Internet e le nuove tecnologie può essere costruito, innanzi tutto, come

riflesso negativo della libertà di accesso: al sussistere della possibilità di utilizzo, il soggetto può decidere di astenersi, rinunciando ai benefici che la tecnologia gli assicura, magari per privilegiare altre esigenze o anche altri diritti, come ad esempio quello alla protezione dei dati personali, che in qualunque caso di connessione subisce inevitabilmente una più o meno consistente compressione. Il fondamento risiede precisamente nell'autodeterminazione del singolo, cui – in ipotesi – non può essere imposto quel determinato *facere* consistente nell'accedere a Internet³⁰. Il tema è certamente di grande interesse sul piano teorico, ma il suo impatto con riguardo ai rischi di esclusione sociale è, di contro, assai contenuto (per non dire del tutto trascurabile), giacché il diritto di rinunciare all'utilizzo postula che l'esclusione sociale non ci sia, perché l'accesso sarebbe teoricamente possibile, quindi se esso non si produce è soltanto per un atto di volizione del soggetto.

Ben più rilevante, ai presenti fini, è la diversa fattispecie che si presenta quando l'individuo non sia in grado di accedere a Internet. Una fattispecie che, come si è detto, è ineliminabile, proprio perché sono i divari digitali a non esserlo, almeno allo stadio attuale dello sviluppo tecnologico³¹. Una siffatta constatazione conduce a delineare una situazione – per certi versi paradossale, ma tutt'altro che irrealistica – nella quale le nuove tecnologie, per il fatto di non essere alla portata di tutti, da strumento di sviluppo delle potenzialità dell'individuo e di ausilio all'esercizio dei suoi diritti, si

27. Con riferimento al diritto di accesso a Internet nel contesto della pandemia, v. BOSCO 2020; LOTTA 2020; VALVO 2023.

28. Tra i primi autori a sollevare la tematica inerente alla configurabilità di un diritto a non utilizzare Internet ("or, more broadly, (new) technologies"), v. KLOZA 2021; KLOZA 2024. Sul tema, v. anche POPA TACHE-SĂRARU-KOUROUPIS 2024, nonché, volendo, PASSAGLIA 2022. Per una disamina più compiuta del diritto in questione, con analisi svolte da molteplici punti di vista, v. il recentissimo KLOZA-KUŹELEWSKA-LIEVENS-VERDOODT 2025.

29. In ordine a una ricostruzione delle diverse possibili definizioni di questo diritto, ci si permette un'ulteriore autocitazione: v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, PASSAGLIA 2025.

30. In questa prospettiva, POPA TACHE-SĂRARU-KOUROUPIS 2024 (p. 187 ss.), propongono un parallelismo tra il diritto a non utilizzare Internet e il diritto di rifiutare l'istruzione.

31. Probabilmente, un superamento pressoché compiuto di tutti i divari potrebbe essere ipotizzabile solo in base a evoluzioni tanto significative quanto distopiche del transumanesimo, tali da rendere qualunque individuo "naturalmente" connesso. La circostanza stessa che si prospetti una tale evenienza, anche se solo per escluderla, è indice di quanto si stia sviluppando il tema del transumanesimo, il quale sta non a caso conoscendo, negli ultimi tempi, un interesse crescente anche in dottrina: cfr., di recente, in italiano, BONITO-CARRARA 2024.

trasformano in catalizzatori di disuguaglianza, vettori di esclusioni sociali nuove o più acute.

La constatazione potrebbe forse dischiudere una qualche velleità luddista, che tuttavia non avrebbe alcun senso, né – come è chiaro – storicamente, né – per quanto qui interessa – da un punto di vista giuridico: onde arginare il paradosso suddetto, infatti, potrebbe venire in rilievo proprio il riconoscimento di un diritto a non usare le nuove tecnologie. In quest'ottica, un tale diritto non avrebbe alcuna attinenza con un assurdo rifiuto del progresso, ponendosi semmai come clausola di salvaguardia in favore di tutti coloro che il progresso finisse per “lasciare indietro”.

In che cosa concretamente si sostanzia questa clausola di salvaguardia può essere indicato facendo ricorso a una vicenda prodottasi in Belgio, ormai vari anni fa, e inerente all'esercizio di un diritto non comprimibile (in quando presupposto di un dovere insopprimibile), quale quello di avere la possibilità di conoscere il diritto positivo (*scil.*, al fine di poterlo rispettare). Il legislatore aveva riformato, nel 2002, la disciplina della pubblicazione del *Moniteur belge*, limitando la stampa dei fogli ufficiali a sole tre copie cartacee oltre a quelle richieste in abbonamento. Era stata adita la (allora ancora) *Cour d'arbitrage*, che aveva sottolineato come una tale disciplina producesse l'effetto di rendere impossibile la conoscenza del diritto positivo in vigore a “un nombre important de personnes”; la conseguente incostituzionalità era stata pronunciata, in particolare, alla luce degli effetti pregiudizievoli discendenti dall'assenza di adeguati provvedimenti di accompagnamento volti a garantire comunque l'accesso ai fogli ufficiali a beneficio delle categorie di persone prive della possibilità di accedere a Internet³². La decisione aveva dato luogo a una nuova riforma che, nel 2005, aveva introdotto, tra l'altro, previsioni dirette ad agevolare la consultazione del *Moniteur belge* da parte delle categorie ritenute tecnologicamente svantaggiate.

Tra le modifiche apportate, oltre all'introduzione di una quarta copia cartacea e di una copia in microfilm, aveva assunto una speciale importanza la previsione in base alla quale era divenuto possibile ottenere, a prezzo di costo, una copia degli atti pubblicati, individuabili anche attraverso un servizio ausiliario prestato via telefono che era stato messo a disposizione gratuitamente. Grazie alle alternative approntate all'accesso a Internet, il giudice costituzionale, nuovamente adito, aveva stavolta ritenuto la nuova disciplina conforme alla Costituzione³³.

Provando a trarre induttivamente indicazioni di ordine generale dalla vicenda appena ricordata, pare che possa porsi il principio secondo cui, persistendo soggetti impossibilitati a fruire delle nuove tecnologie per motivi indipendenti dalla loro volontà, le nuove tecnologie non possono sostituirsi alle forme tradizionali di esercizio di diritti, ma possono a esse soltanto *affiancarsi*, dovendo restare effettivamente attivabile l'opzione che eviti l'accesso a Internet e a quelle tecnologie che siano più idonee a creare nuove o maggiori esclusioni.

Così posto il principio, non si può escludere che sussistano dei casi di obbligo di utilizzo delle nuove tecnologie, ma l'esistenza di un diritto di segno opposto vale a ridurre al massimo la ricorrenza di fattispecie di obbligo, confinandole, in definitiva, all'interno di tre grandi tipologie.

La prima è quella di obblighi di utilizzo finalizzati all'esercizio di condotte che siano ovviamente lecite, ma alle quali l'ordinamento non riconosca una particolare meritevolezza, tanto da accettare che da esse possano essere escluse categorie di soggetti, sul presupposto che dovrà essere cura di coloro che intendano esercitare tali condotte il porsi nelle condizioni di farlo³⁴.

La seconda tipologia è quella di imposizioni che si rivolgano, non già alla generalità dei consociati, bensì a soggetti identificati o identificabili, per i quali si possano postulare conoscenze

32. *Cour d'arbitrage*, arrêt n. 106/2004, del 16 giugno 2004.

33. *Cour d'arbitrage*, arrêt n. 10/2007, del 17 gennaio 2007. Per qualche dettaglio ulteriore sulla vicenda descritta, sia consentito rinviare a PASSAGLIA 2014 (p. 35 ss.).

34. Un evento sportivo (specie se c.d. “minore”) che sia trasmesso soltanto su Internet non può certo dar luogo a una pretesa di trasmissione anche su supporti più tradizionali, stante la carenza di un sufficiente grado di tutela offerta dall'ordinamento. Altro discorso potrebbe farsi per i grandi eventi sportivi, relativamente ai quali si potrebbe forse ipotizzare una estensione. Ciò posto in termini teorici, si tratterebbe comunque di stabilire, caso per caso, il grado di importanza del singolo evento.

informatiche sufficienti a giustificare l'esistenza di un obbligo³⁵.

La terza e ultima tipologia attiene alle situazioni di emergenza, che, in quanto tali, sono idonee a far saltare i termini dei bilanciamenti che sono stati sopra suggeriti. La lunga parentesi della pandemia da Covid-19 ne è un esempio emblematico, nella misura in cui ha imposto il ricorso alle nuove tecnologie in molti ambiti (dal diritto all'istruzione al diritto al lavoro, passando da quello alla salute e da molti altri) nei quali, in condizioni normali, le alternative "tradizionali" risultano imprescindibili. Ma si tratta, appunto, di situazioni assolutamente eccezionali, nelle quali anche il diritto a non usare le nuove tecnologie, come molti altri diritti, può trovarsi legittimamente compresso entro confini più ristretti di quelli che gli sono (o gli debbono essere) per solito propri.

4. Un'osservazione conclusiva

Le considerazioni che si sono svolte in questo lavoro sono ben lungi dal potersi definire compiute. Sono, anzi, assai provvisorie, trattandosi per lo più di un inventario di problemi su cui si dovrà certamente ritornare. La provvisorietà, peraltro, è strettamente legata anche alla fase di transizione che stanno vivendo le società tecnologicamente più avanzate, esposte alla tensione sempre più forte tra la propensione verso

lo sviluppo tecnico-scientifico e il pericolo che proprio questo sviluppo, ingenerando una segmentazione sociale progressivamente crescente, renda complesso il mantenimento di una coesione sociale sufficiente.

Il passaggio dal perseguimento dell'obiettivo di estendere a tutti la fruizione delle nuove tecnologie alla consapevolezza dell'impossibilità di farlo è un momento essenziale nell'ottica di ripensare, anche sul versante prettamente sociale, l'approccio alla tecnologia. Un approccio più critico e consapevole, nel quale una visione dei problemi a spettro più ampio ponga in relazione, in maniera più efficace, il progresso tecnico-scientifico con la protezione degli individui e in special modo degli individui più vulnerabili, onde scongiurare il rischio che il progresso tecnologico si riverberi in un arretramento della giustizia e dell'inclusione sociali.

In questa dinamica, le istituzioni sono destinate a svolgere un ruolo assolutamente centrale e insostituibile. In un'epoca che si vuole sovente orientata alla marginalizzazione dell'intervento pubblico e alla critica delle capacità regolative dei pubblici poteri, forse la lotta contro le esclusioni sociali derivanti dalle tecnologie può rappresentare, magari in forma di sineddoche o fors'anche di embrione, l'emergere di nuovi paradigmi.

Riferimenti bibliografici

- M.R. ALLEGRI (2021), *Il diritto di accesso a Internet: profili costituzionali*, in "MediaLaws", 2021, n. 1
- G. ARCONZO (2020), *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, FrancoAngeli, 2020
- M. ALTIMARI (2021), *L'effettività del diritto alla disconnessione: una sfida per il diritto del lavoro*, in "Rivista italiana di informatica e diritto", 2021, n. 2
- C. BONITO, A. CARRARA (a cura di) (2024), *Il transumanesimo. Una sfida antropologica alla scienza e alla fede*, Mimesis, 2024
- F.M. BOSCO (2020), *Digital divide e Covid-19: torna il diritto di accesso ad Internet*, in "MediaLaws. Law and Policy of the Media in a Comparative Perspective", 7 maggio 2020

35. È quanto si produce, ad esempio, con l'obbligo imposto a molti lavoratori (dipendenti o autonomi) di utilizzare Internet e nuove tecnologie per motivi professionali: in tal caso, il diritto a non utilizzare Internet non può essere invocato allorché il fatto di opporre una impossibilità sia incompatibile con lo svolgimento delle mansioni o della professione. Così, il docente, per quanto possa trovare affittiva la compilazione di registri delle lezioni in forma elettronica, non potrà – salvi casi eccezionali – rifiutarsi di farlo. L'elenco delle situazioni di analogo tenore sarebbe ovviamente molto lungo.

- F. CAMILLIERI (2024), Rassegna sul tema dell'accesso ad Internet in carcere a livello comparato: tra riconoscimenti teorici e difficoltà pratiche, in "Rivista italiana di informatica e diritto", 2024, n. 1
- B. CAROTTI (2010), *L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali*, in "Giornale di diritto amministrativo", 2010, n. 6
- V.G. CERF (2012), Internet Access Is Not a Human Right, in "The New York Times", 4 January 2012
- E. COCCHIARA (2023), Il divario digitale nel PNRR: la garanzia del diritto sociale di accesso ad Internet, in "Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna", 2023, n. 2
- G.L. CONTI (2021), La lex informatica, in "Osservatorio sulle fonti", 2021, n. 1
- S. DA EMPOLI (2023), Il percorso di sviluppo delle competenze digitali in Italia e l'impatto dell'innovazione sull'istruzione, Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione della Camera dei deputati (audizione 3 maggio 2023)
- S. DA EMPOLI (2021), Un approccio economico al diritto di accesso a Internet: verso una revisione del servizio universale, in "MediaLaws", 2021, n. 1
- E. DE FORT (1995), *Scuola e analfabetismo nell'Italia del '900*, il Mulino, 1995
- T. DE MAURO (1963/2011), *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, 2011
- G. DE MINICO (2022), Le fonti al tempo di Internet: un personaggio in cerca d'autore, in "Osservatorio sulle fonti", 2022, n. 1
- G. DE MINICO (2012), *Internet. Regola e anarchia*, Jovene, 2012
- G. D'IPPOLITO (2021), Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis, in "MediaLaws", 2021, n. 1
- G. FORMICI (2023), Access denied: gli Internet shutdowns alla prova del diritto. Spunti di riflessione a partire dalla giurisprudenza della Supreme Court indiana, in "DPCE Online", 2023, n. 1
- T.E. FROSINI (2020), *Internet ai tempi del coronavirus*, in "Diritto di Internet", 2020, n. 2
- T.E. FROSINI (2011), Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in "Rivista dell'Associazione italiana dei costituzionalisti", 2011, n. 1
- D. KLOZA (2024), The right not to use the internet, in "Computer Law & Security Review", vol. 52, 2024
- D. KLOZA (2021), It's All About Choice. The Right Not to Use the Internet, in "Völkerrechtsblog", 29 November 2021
- D. KLOZA, E. KUŹELEWSKA, E. LIEVENS, V. VERDOODT (eds.) (2025), The Right Not to Use the Internet. Concept, Contexts, Consequences, Routledge, 2025
- C. LOTTA (2020), Un nuovo diritto al tempo del Covid-19? Accesso a Internet e digital divide, in "Rivista del Gruppo di Pisa", 2020, n. 2
- N. LUCCHI (2011), *Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression*, in "Cardozo Journal of International and Comparative Law", vol. 19, 2011, n. 3
- N. LUCCHI (2010), *La legge "Création et Internet". Le censure del Conseil constitutionnel e lo Stato di diritto*, in "Quaderni costituzionali", 2010, n. 2
- A. PACE (2004), *I progetti "PC ai giovani" e "PC alle famiglie": esercizio di potestà legislativa esclusiva statale o violazione della potestà regionale residuale?*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, n. 5

- P. PASSAGLIA (2025), *An attempt to conceptualise the right to access the Internet and its impact on the right not to use it*, in D. Kloza, E. Kuzelewska, E. Lievens, V. Verdoodt (eds.), “The Right Not to Use the Internet. Concept, Contexts, Consequences”, Routledge, 2025
- P. PASSAGLIA (2022), *Behind the Curtain: Questioning the Right to Access the Internet, in Search of Definitions (and Conditions)*, in “Völkerrechtsblog”, 17 ottobre 2022
- P. PASSAGLIA (2020), *Ancora sul fondamento costituzionale di Internet. Con un ripensamento*, in “Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione. Tomo I – Costituzionalismo, reti e intelligenza artificiale”, Collana di Studi di Consulta Online, 2020
- P. PASSAGLIA (2014), *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), “Internet e Costituzione”, Atti del Convegno, Pisa, 21-22 novembre 2013, Giappichelli, 2014
- P. Passaglia (2009), *L'accesso ad Internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l'incostituzionalità di parte della c.d. “legge anti file-sharing”)*, in “Il Foro italiano”, 2009, n. 10
- M. PIETRANGELO (a cura di) (2011), *Il diritto di accesso ad Internet*, Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010), Edizioni Scientifiche Italiane, 2011
- F.G. PIZZETTI (2008), *Il progetto “PC ai giovani” nel quadro della promozione dell'eguaglianza digitale da parte dello Stato e delle Regioni*, in “federalismi.it”, 2008, n. 12
- O. POLLICINO, M. BASSINI (2014), *The Law of the Internet between Globalisation and Localisation*, in M. Maduro, K. Tuori, S. Sankari (eds.), “Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking”, Cambridge University Press, 2014
- C.E. POPA TACHE, C.S. SĂRARU, K. KOUROUPIS (2024), *Different perspectives concerning the right not to use the internet and some analogies with education*, in “European Journal of Privacy Law & Technologies”, 2024, n. 1
- P. RIDOLFI (a cura di) (2002), *I disabili nella società dell'informazione*, FrancoAngeli, 2002
- S. RODOTÀ (2014), *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, 2014
- T. SICA (2022), *Disabilità e accesso a internet*, in “Diritto Mercato Tecnologia”, 2022
- C. STEINER (2013), *Automate This. How Algorithms Took Over Our Markets, Our Jobs, and the World*, Portfolio, 2013
- P. TANZARELLA (2021), *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?*, in “MediaLaws”, 2021, n. 1
- P. TANZARELLA (2013), *Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?*, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), “I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Trapani 8-9 giugno 2012, Editoriale Scientifica, 2013
- L.A. VALVO (2023), *Il diritto di accesso ad Internet alla prova del Covid-19*, in E. Benedetti, A. Piacquadio, L. Fabrizi, (a cura di), “Scritti in onore di Gian Luigi Cecchini. Liber Amicorum”, Giuffrè, 2023
- G. VOTANO (2009), *Internet fra diritto d'autore e libertà di comunicazione: il modello francese*, in “Diritto dell'informazione e dell'informatica”, 2009, n. 3
- I. ZOPPOLI (2023), *Il diritto alla disconnessione nella prospettiva europea: una road map per le parti sociali*, in “federalismi.it”, 2023, n. 1